

## VERBALE DI INCONTRO SINDACALE

Il giorno 13.02.06, alle ore 10, presso la sede dell'Istituto per anziani di Chioggia, si sono riunite la parti per trattare i seguenti argomenti:

1. Modalità di calcolo delle assenze per malattia.

Risultano presenti: per l'Istituto per anziani  
- Camuffo Emilio - Segretario - direttore

per le OO.SS

- Zennaro Giovanni UIL provinciale
- Veronese Nerio UIL provinciale
- Lubiato Paolo CGIL provinciale
- Panciera Roberto CISL provinciale

per le R.S.U.

- Greguoldo Renzo
- Penzo Michela
- Tommasin Amelia

L'incontro è aperto dal sig. Camuffo il quale, dopo i saluti, dà conto di quanto avvenuto nei precedenti incontri in merito allo stesso oggetto.


Dopo la relazione del sig. Camuffo intervengono nella discussione gli altri partecipanti, i quali, con diverse sottolineature, ritengono condivisibili le modalità per il calcolo delle assenze per malattia, come riportate nell'allegato.

Per quanto riguarda, invece, la riduzione del fenomeno delle improvvise (non programmate) assenze le parti, condividendo il problema, si danno atto di voler arrivare ad una soluzione entro il 31.03.07.


Nel caso che l'accordo relativo alla soluzione della detta problematica non sia perfezionato entro la data del 31.03.07, le parti si riterranno libere di agire secondo le proprie volontà e prerogative.


Le OO.SS., infine, chiedono di entrare in possesso del bilancio di previsione 2007 e del consolidato 2006, e, per quanto riguarda i costi del personale, chiedono la disaggregazione dei dati per voci di spesa, nonché i costi sostenuti dall'amministrazione con ricorso a lavoro esterno per far fronte alle assenze del personale per cause diverse.

Alle ore 11,300 si chiudono i lavori.



CGIA FP 

UIL TPS 

UIL-FPL Zennaro Giovanni  


RSU R Greguoldo Renzo

RSU Tommasin Amelia

## MODALITA' DI CALCOLO DELLE ASSENZE PER MALATTIA

### Definizione

Nell'ambito del rapporto di lavoro si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute che comporti un'incapacità temporanea al lavoro, salvo i casi che rientrano nella normativa sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

### Riflessi sul rapporto di lavoro

Durante l'assenza decorre normalmente l'anzianità di servizio e al lavoratore spetta un trattamento economico, nella misura stabilita dai contratti collettivi. La malattia non determina una riduzione delle ferie dovute nell'anno.

Si ricorda, però, che il contratto di lavoro vigente prevede decurtazione della retribuzione quando si superano i 9 mesi di malattia nel triennio

### Conseguenze

Si ritiene che il lavoratore assente per malattia assolva all'obbligo del lavoro, per tutte le ore previste dalla programmazione oraria del servizio in cui è inserito.

Altra conseguenza è che al lavoratore assente per malattia non può essere riconosciuto né un credito orario, né un debito orario, in quanto si registra coincidenza tra assenza per malattia e obbligo lavorativo sulla base della programmazione prevista.

### Inizio settimana

L'inizio settimana viene fissato convenzionalmente per tutti i lavoratori al lunedì, ovvero secondo cadenza del turno sulla base della programmazione.

### Casi particolari:

1. le assenze relative a giornate per le quali non risulti programmato un apposito turno di servizio, vengono calcolate sulla base contrattuale di 36 ore settimanali, e quindi in sei ore giornaliere, per sei giorni su sette (il settimo giorno, la domenica, è il riposo).
2. Le assenze pari ad un periodo di almeno due settimane o superiore vengono calcolate con la stessa modalità indicata al punto 1.
3. Il rientro programmato, risultante dalla programmazione del turno di lavoro, viene considerato come svolto.
4. Le assenze dal lavoro per malattia del figlio fino a tre anni di età vengono considerate alla stregua delle assenze per malattia del dipendente.

## ASSENZE PER ALTRE CAUSE

### Donazione sangue

L'assenza dal lavoro per donare il sangue viene valutata allo stesso modo delle assenze per malattia. Il lavoratore turnista non può, però, donare il sangue in un giorno nel quale debba effettuare il servizio notturno.

### Legge 104/92

I permessi previsti dalla legge 104/92 possono essere fruiti sino ad un massimo di 18 ore al mese, di norma anche frazionabili in periodi di tre ore. Quindi, se il lavoratore si assenta per tre giorni, nei quali il suo turno preveda 24 ore di lavoro, risulterà in debito di orario di sei ore.

